

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1549</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIMALDI, ARMANDO COSSUTTA, MELONI, DILIBERTO, BERTINOTTI, BOGHETTA, BONATO, BRUNETTI, EDUARDO BRUNO, CANGEMI, CARAZZI, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS, DE MURTAS, GALDELLI, GIORDANO, LENTI, MALENTACCHI, MANISCO, MANTOVANI, MICHELANGELI, MORONI, MUZIO, NARDINI, NESI, ORTOLANO, PISAPIA, PISTONE, MARCO RIZZO, EDO ROSSI, SAIA, STRAMBI, VALPIANA, VENDOLA**

Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

*Presentata il 19 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ricorso sempre più frequente da parte del Governo alla emissione di decreti aventi forza di legge ha determinato inevitabilmente una paralisi nella attività legislativa vera e propria. Nel tentativo di convertire i decreti nel termine stabilito di sessanta giorni il Parlamento ha finito per occuparsi quasi esclusivamente di tali provvedimenti, trascurando la pur numerosa produzione di iniziativa propria. Il processo di formazione delle leggi ha visto già attribuita al

Governo la prerogativa di stabilire quasi tutte le scelte di carattere legislativo. Inoltre, la mancata conversione dei decreti nel termine ha imposto la loro continua riproposizione, sicché si assiste all'assurdo di una normativa vigente fatta di atti del Governo non convertiti in legge e quindi di una vera e propria espropriazione del potere legislativo da parte del Governo ai danni del Parlamento.

Una riforma costituzionale dovrà prendere in esame tutto il processo di forma-

zione delle leggi e soprattutto la possibilità di riservare alla legge la disciplina di determinate situazioni e di consentire al Governo di regolare la materia che attiene alla attività di gestione con atti amministrativi.

Prima che si possa avviare un discorso più ampio sulle riforme, è necessario ridisegnare l'articolo 77 della Costituzione per riportarlo al significato che aveva voluto attribuirgli il legislatore costituente, cioè quello di consentire solo in casi assolutamente straordinari una potestà legislativa al Governo, e comunque per un periodo limitato. Per questo la proposta che viene

presentata tende ad ottenere due risultati: che un atto del Governo abbia forza di legge ordinaria senza la conversione da parte del Parlamento per non più di sessanta giorni; che i decreti del Governo contengano misure veramente urgenti e indifferibili con carattere di omogeneità.

Non si è ritenuto di porre restrizioni per materia o prevedere sbarramenti preliminari per consentire, nei limiti fissati dalla Costituzione, comunque all'esecutivo un margine di manovra proprio quando l'urgenza impone tempi ristretti che non permetterebbero il ricorso al normale processo di formazione delle leggi.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

## ART. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti se non nella forma del disegno di legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può con decreti aventi forza di legge rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari ».

